

## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/553 DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 2020

**che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/167 per quanto riguarda le norme armonizzate per determinate apparecchiature di reti cellulari di telecomunicazioni mobili internazionali**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 16 della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, le apparecchiature radio che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono considerate conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 di tale direttiva, contemplati in tali norme o parti di esse.
- (2) Con decisione di esecuzione C(2015) 5376 <sup>(3)</sup>, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione elettrotecnica e all'Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI) di redigere e rivedere norme armonizzate per le apparecchiature radio a sostegno della direttiva 2014/53/UE.
- (3) Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 5376, l'ETSI ha rivisto le norme armonizzate EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-3 V11.1.3, EN 301 908-14 V11.1.2 e EN 301 908-18 V11.1.2. Ciò ha portato all'adozione, rispettivamente, delle norme armonizzate EN 301 908-1 V13.1.1, EN 301 908-3 V13.1.1, EN 301 908-14 V13.1.1 e EN 301 908-18 V13.1.1 sull'accesso allo spettro radio per le apparecchiature di reti cellulari di telecomunicazioni mobili internazionali (*International Mobile Telecommunications - IMT*).
- (4) La Commissione ha valutato, insieme all'ETSI, se tali norme armonizzate siano conformi alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 5376.
- (5) Le norme armonizzate EN 301 908-1 V13.1.1, EN 301 908-3 V13.1.1, EN 301 908-14 V13.1.1 e EN 301 908-18 V13.1.1 soddisfano i requisiti essenziali cui intendono riferirsi e che sono stabiliti nella direttiva 2014/53/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (6) I riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/53/UE sono pubblicati nella decisione di esecuzione (UE) 2020/167 della Commissione <sup>(4)</sup>. Per far sì che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/53/UE siano elencati in un unico atto, i riferimenti delle norme EN 301 908-1 V13.1.1, EN 301 908-3 V13.1.1, EN 301 908-14 V13.1.1 e EN 301 908-18 V13.1.1 dovrebbero essere inclusi in tale decisione di esecuzione.
- (7) Le norme armonizzate EN 301 908-1 V13.1.1, EN 301 908-3 V13.1.1, EN 301 908-14 V13.1.1 e EN 301 908-18 V13.1.1 sostituiscono rispettivamente le norme armonizzate EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-3 V11.1.3, EN 301 908-14 V11.1.2 e EN 301 908-18 V11.1.2, i cui riferimenti sono pubblicati nella serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(5)</sup>.

<sup>(1)</sup> GUL 316 del 14.11.2012, pag. 12.

<sup>(2)</sup> Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).

<sup>(3)</sup> Decisione di esecuzione C(2015) 5376 della Commissione, del 4 agosto 2015, relativa a una richiesta di normazione rivolta al Comitato europeo di normazione elettrotecnica e all'Istituto europeo delle norme di telecomunicazione per quanto riguarda le apparecchiature radio a sostegno della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

<sup>(4)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2020/167 della Commissione, del 5 febbraio 2020, relativa alle norme armonizzate per le apparecchiature radio redatte a sostegno della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 34 del 6.2.2020, pag. 46).

<sup>(5)</sup> GU C 326 del 14.9.2018, pag. 114.

- (8) È pertanto necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-3 V11.1.3, EN 301 908-14 V11.1.2 e EN 301 908-18 V11.1.2 dalla serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Nell'allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2020/167 figurano i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/53/UE ritirati dalla serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. È quindi opportuno includere tali riferimenti in detto allegato. Per concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all'applicazione delle norme armonizzate EN 301 908-1 V13.1.1, EN 301 908-3 V13.1.1, EN 301 908-14 V13.1.1 e EN 301 908-18 V13.1.1 è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti delle norme armonizzate EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-3 V11.1.3, EN 301 908-14 V11.1.2 e EN 301 908-18 V11.1.2.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2020/167.
- (10) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2020/167 è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione.

*Articolo 2*

L'allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2020/167 è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2020

*Per la Commissione*

*La presidente*

Ursula VON DER LEYEN

## ALLEGATO I

Nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2020/167 sono aggiunte le righe seguenti:

N.	Riferimento della norma
«4.	EN 301 908-1 V13.1.1 Reti cellulari IMT. Norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio. Parte 1: introduzione e prescrizioni comuni
5.	EN 301 908-3 V13.1.1 Reti cellulari IMT. Norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio. Parte 3: stazioni di base (BS) CDMA Direct Spread (UTRA FDD)
6.	EN 301 908-14 V13.1.1 Reti cellulari IMT. Norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio. Parte 14: stazioni di base (BS) E-UTRA (accesso radio terrestre universale evoluto)
7.	EN 301 908-18 V13.1.1 Reti cellulari IMT. Norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio. Parte 18: stazioni di base (BS) Multi-Standard Radio (MSR) E-UTRA, UTRA e GSM/EDGE»

## ALLEGATO II

Nell'allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2020/167 sono aggiunte le righe seguenti:

N.	Riferimento della norma	Data di ritiro
«8.	EN 301 908-1 V11.1.1 Reti per cellulare IMT; norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva 2014/53/UE; parte 1: Introduzione e prescrizioni comuni	22 ottobre 2021
9.	EN 301 908-3 V11.1.3 Reti per cellulare IMT; norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva 2014/53/UE; parte 3: Stazioni base (UTRA FDD) a estensione diretta (CDMA)	22 ottobre 2021
10.	EN 301 908-14 V11.1.2 Reti per cellulare IMT; norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva 2014/53/UE; Parte 14: Stazioni base (BS) per Accessi Radio Terrestri sviluppati universali (E-UTRA)	22 ottobre 2021
11.	EN 301 908-18 V11.1.2 Reti per cellulare IMT; norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva 2014/53/UE; parte 18: Stazioni base (BS) per E-UTRA, UTRA e GSM/EDGE Radio Multi Standard (MSR)	22 ottobre 2021»